

# IMPRESA @ RTIGIANA *On line*

## SPECIALE ENERGIA

### Il mercato dell'energia elettrica: la completa liberalizzazione

Coerentemente con le previsioni della Direttiva europea 2003/54/CE, dal 1° luglio di quest'anno tutti i clienti finali, inclusi i clienti domestici, han-

no la facoltà di scegliere il proprio venditore con cui stipulare contratti di fornitura di energia elettrica sul mercato libero.

### I cambiamenti dell'ex mercato vincolato: i due regimi in vigore



decreto-legge 18 giugno 2007 ha, infatti, istituito il servizio di vendita di maggior tutela per i clienti domestici e le piccole imprese in bassa tensione ed il servizio di vendita di salvaguardia per i clienti non compresi nella maggior tutela. Questi due regimi sono mutuamente esclusivi: il servizio di maggior tutela è rivolto ai clienti finali domestici non forniti sul mercato libero e alle imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro; il servizio di salvaguardia, viceversa, è rivolto ai restanti clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela.

*Da chi sono erogati il servizio di maggior tutela e salvaguardia?*

Ai sensi del medesimo decreto-legge, il servi-

zio di maggior tutela è erogato dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, mentre il servizio di salvaguardia è erogato da imprese selezionate attraverso procedure concorsuali per aree territoriali.

Il completamento del processo di liberalizzazione della vendita al dettaglio di energia elettrica ha portato all'estinzione del cosiddetto "mercato vincolato", servizio in precedenza dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita da queste costituite e controllate. Il

### L'autocertificazione: quando e chi?

Il Testo Integrato per la Vendita dell'energia elettrica (TIV: deliberazione AEEG n. 156/07 e smi) ha regolato le **modalità per identificare** i clienti finali che hanno diritto a beneficiare del servizio di maggior tutela. A tal fine l'esercente il servizio di maggior tutela a **partire dall'1 marzo 2008** con la prima fattura utile, deve inviare un modulo a ogni cliente non

domestico in maggior tutela per richiedere a tale cliente di autocertificare il possesso dei requisiti per l'ammissione al servizio di maggior tutela o di salvaguardia.

In questo speciale trovate una guida alla compilazione del modello di autocertificazione predisposta per supportare imprese ed associazioni.

## Load profiling per fasce Come cambia la stima dei consumi energetici (profilazione convenzionale) dal 1° aprile 2008 (Tilp)

L'energia elettrica è un bene essenziale e imprescindibile sia per lo svolgimento della vita domestica che per l'attività di impresa. Le sue caratteristiche – non è stoccabile come una qualsiasi altro bene ma al tempo stesso essendo essenziale e non potendo

regime, con degli opportuni correttivi per non creare distorsioni rispetto a chi essendo privo del misuratore viene “profilato” con il vecchio sistema, si realizzerà nel 2011. La tabella in questa pagina dimostra che il maggiore passaggio dalla vecchia profilazione a quella

FASCE ORARIE 2007 (DELIBERA AEEG 181/06)																								
LUNEDI' - DOMENICA																								
Ore	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
lunedì	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F2	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F3
martedì	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F2	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F3
mercoledì	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F2	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F3
giovedì	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F2	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F3
venerdì	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F2	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F3
sabato	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F3
domenica	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3

  

FESTIVITA' INFRASETTIMANALI (*)																								
Ora	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1 gen - 31 dic	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3

(\*) 1 e 6 gennaio, 9 aprile 2007 (unedì dell'Angelo), 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre

manca, occorre far sì che a richiesta sia sempre disponibile - fanno sì che l'energia si paghi in base a stime presunte dei consumi che successivamente vengono corrette in eccesso o in difetto con la individuazione a consuntivo, dei prelievi effettivi. Poiché nel mercato all'ingrosso, l'energia presenta costi differenti a seconda dell'orario in cui viene prelevata e queste differenze di prezzo non venivano prese in considerazione con il precedente metodo di determinazione presuntiva dei consumi, il nuovo meccanismo di calcolo introdotto con Delibera AEEG 287/2007 differenzia le stime dei consumi per fasce orarie F1, F2, F3 (vedi figura in alto). I consumi verranno letti alla fine di ciascun bimestre convenzionale (Feb-Mar, Apr-Mag, Giu-Lug, Ago-Set, Ott-Nov, Dic-Gen) e fatturati entro il bimestre successivo. Il trattamento per fasce si applicherà a tutte le imprese in bassa tensione con potenza disponibile pari o inferiore a 55 kW con misuratore elettronico messo in servizio. Poiché non tutte le utenze sono dotate di tale misuratore ma questi verranno installati secondo un piano determinato dall'Autorità, il trattamento per fasce entrerà in vigore dal 1 aprile 2008 ma il pieno

per fasce è prevista nel 2009 con circa un milione e quattrocentomila piccole imprese coinvolte. E' importante sottolineare che il trattamento per fasce prescin-

### Piano di installazione dei misuratori

anno	% contatori	piccole imprese
	elettronici	coinvolte
2008	25%	854.784
2009	40%	1.367.654
2010	25%	854.784
2011	5%	170.957
Totale	95%	3.419.136

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati AeeG e ISTAT

de dalla scelta dell'impresa di rimanere nel mercato di maggior tutela od optare per il mercato libero. In altre parole, il trattamento per fasce riguarderà tutte le utenze in BT con potenza pari o inferiore a 55kW siano esse sul mercato libero o usufruiscano del servizio di maggior tutela.



## Quale impatto sulle piccole imprese

Questa modifica se da un lato ha la finalità di consentire la trasmissione di un segnale di prezzo più coerente con il costo all'ingrosso dell'energia, stimolando quindi il mercato a differenziare le offerte per fascia oraria e per stagione (arrivando a poter proporre un'offerta tri-oraria, con prezzi aggiornati ogni bimestre) dall'altro avrà pesanti ripercussioni su tutte le piccole imprese che hanno un consumo diurno feriale poco flessibile, ossia che lavorano e consumano dal lunedì al venerdì dalle otto alle diciotto e non hanno la possibilità di spostare i propri consumi in fasce meno care. Uno studio di valutazione di impatto elaborato dall'ufficio studi di Confartigianato e trasmesso all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, stima **l'aumento del costo dell'energia** per una piccola impresa che consuma per l'85% in F1, ossia dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 ed un 15% in F23, vale a dire con un 15% di prelievo che avviene di sabato o con qualche turno notturno/ domenicale, è **pari al 12,6 %** del costo finale dell'energia elettrica. Nell'at-

tuale momento di crisi congiunturale caratterizzato da stime di crescita per il 2008 estremamente negative pari allo 0,7 % per l'Italia contro l'1,8 % dell'area euro (Commissione Europea), l'introduzione a partire dal 1 aprile 2008 della nuova metodologia di profilazione che, aumenta del 12,9% il prezzo finale dell'energia, è difficilmente sostenibile per le imprese. Queste argomentazioni sono state sostenute da **Confartigianato e dalle altre cinque organizzazioni appartenenti al tavolo PMI Energia** in diverse occasioni tra in **un'incontro tenutosi il 18 febbraio scorso presso la sede dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas** a cui si sono susseguite una **risposta dell'Autorità datata 5 marzo** contenente alcune proposte ed una **risposta del Tavolo interconfederale datata 13 marzo** con alcuni suggerimenti ed integrazioni delle proposte dell'Autorità.

Entrambe le lettere formano parte integrante di questo numero speciale di 'Impresa Artigiana'.

## Proposta di differimento dal 1° aprile al 1° ottobre dell'obbligo di applicazione del corrispettivo PED biorario multiorario (prezzo energia e dispacciamento)

A seguito della richieste avanzate dal tavolo Interconfederale PMI Energia, **l'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas sta valutando, come misura di accompagnamento un differimento dell'obbligo di applicazione del nuovo metodo di determinazione del corrispettivo PED, anch'esso in fase di definizione dal 1° aprile 2008 al 1° ottobre dello stesso anno.**

Il PED è il prezzo dell'Energia e Dispacciamento pagato dagli utenti che decidono di usufruire del servizio di maggior tutela definito secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'Energia ed il Gas. Le modifiche alla determinazione del PED seguono le stesse finalità sottostanti alla profilazione convenzionale per fasce e pertanto renderanno il PED più coerente con il prezzo dell'energia secondo la fascia oraria in cui è prelevata e la stagionalità del prelievo. Secondo tale proposta gli utenti in BT con o senza contatore elettronico installato e messo in servizio, qualora non facciano richiesta esplicita di un trattamento PED biorario potranno continuare ad usufruire di un PED

monorario, se reputeranno tale condizione di mercato più vantaggiosa. Tale situazione di volontarietà sarà valida fino a all'entrata a regime dei nuovi criteri delle condizioni economiche di vendita dell'energia elettrica individuata con specifico atto dall'Autorità, quando sarà obbligatorio l'applicazione del PED biorario/multiorario. Sempre a seguito delle considerazioni svolte a seguito della nota, solo gli utenti possessori di contatori elettronici, che entro il 30 settembre 07 avevano fatto richiesta di un applicazione del PED multiorario potranno continuare con tale determinazione del prezzo. Semplificando, si tratta di una proposta che di fatto propone una moratoria della profilazione monoraria per l'utente in maggior tutela che non abbia fatto richieste di trattamento biorario, sino ad ottobre. Da ottobre in avanti, vigeranno le nuove regole di determinazione del PED e a prescindere dalla scelta dell'utente in maggior tutela, in presenza di un misuratore installato e messo in servizio, si applicherà il trattamento per fasce.

La posizione espressa dall'Autorità per l'Energia ed





il Gas davanti alle valutazioni di impatto presentate da Confartigianato, va nella direzione di sostenere che in realtà non vi sarebbero aumenti nell'ambito della classe di utenze/ imprese coinvolte perché le variazioni in aumento derivanti dalla profilazione per la fascia diurna ferialle sarebbero compensate dalle variazioni in diminuzione determinatesi nelle altre fasce. In altri termini, a parere dell'Autorità, il profilo medio della classe utenze in BT con potenza pari o inferiore a 55 kW, si attesterebbe attorno a 50% F1

e 50% in F23. Pertanto, poiché le valutazioni medie molto spesso rischiano di non rendere in maniera adeguata gli effetti prodotti, soprattutto quando questi non sono equamente spalmati sulla classe, Confartigianato ha scritto al Presidente dell'Autorità, sollevando la più viva preoccupazione per il settore del manifatturiero, della piccola produzione e l'edilizia che presenta consumi diurni e poco flessibili su cui si concentrerà la maggior parte della variazione in aumento introdotta dall'intervento di regolazione.

## La risposta dell'Autorità per l'Energia alle Confederazioni del Tavolo PMI Energia

**Oggetto:** vostro studio di valutazione di impatto del load profiling sulle piccole imprese  
*(Rif. Focus comunicazioni 28 febbraio 2008, protocollo Autorità n. 6336 del 5 marzo 2008 e 57 febbraio 2008, protocollo Autorità n. 6336 del 5 marzo 2008)*

Si riscontrano le Vostre lettere in oggetto nelle quali il tavolo tecnico del Prog. Energia Intelligente PMI (di seguito, tavolo tecnico EMR) tra le necessità di limitare l'impatto dell'applicazione del nuovo load profiling alle categorie di clienti finali da rappresentare, allegando altresì una analisi di Confartigianato Imprese del 19 Maggio 2007 concernente la "Maggiori criticità derivanti da applicazioni del load profiling in BT con potenza < 55 kW" riguarda la scrivente Direzione in modo apprezzabile quanto segue:

Da un primo esame dello studio citato si riscontrano alcune imprecisioni e semplificazioni che hanno impatti rilevanti nell'analisi sottostante. In primo luogo, sembra errato riferirsi come "cliente medio della tipologia B1 altri usi" ad una profilazione dei consumi pari al 60% in F1 e 40% in F23 per settore F1 ma sul totale compreso delle piccole imprese. Questo poiché risulta infatti "non più" proprio rispetto al profilo medio della suddetta tipologia. Pertanto, come sollevato nel corso della riunione in Autorità del 28 febbraio scorso, si è un servizio intorno all'insieme clienti serviti nella tipologia B1 altri usi tra categorie di clienti finali che fa sì che i clienti con il profilo 60% in F1 e 40% in F23 (e meno di più) i clienti con profilo 80-20, pari ad una sotto-categoria da Voi indicata nello studio) siano oggi sottoposti qualora paghino corrispettivi monetari degli altri clienti finali associati rientranti in maggior misura con profili "non meno peggio". Non possono, pertanto, essere rinfacciati le quotazioni economiche di impatto da Voi illustrate che si riferiscono alla categoria "piccole imprese". Al fine di rendere operante un'ulteriore incanto da scrivente Direzione, quanto meno per contestare le ipotesi di profilo medio della Vostra valutazione.

Dall'analisi delle Vostre proposte illustrate nelle lettere citate emerge che il principale da Voi avanzato è il differimento dell'applicazione del nuovo load profiling previsto con la deliberazione 31 ottobre 2007, n. 278/07. Al proposito valgono seguenti considerazioni:

- L'effetto del nuovo load profiling non è difficile rispetto alla data fissata nel aprile 2008 per diverse ragioni, tra cui la principale vede il mercato già in un pieno conformarsi alle nuove procedure, sia quello libero che quello di maggior tut. Il motivo che ne ha richiesto l'aduzione con diversi mesi di anticipo rispetto all'entrata in vigore. Tale aspetto è parzialmente da Voi condiviso sia nelle lettere citate che una precedente comunicazione del tavolo tecnico PMI del 30 dicembre 2007 (p. Ausonia 55419 del 6 dicembre 2007).

- Il problema da Voi lamentato circa l'impatto economico sui clienti finali in maggior misura non è tanto direttamente legato all'introduzione del load profiling, bensì alla proposta del documento per la consultazione, alla n.52/07, recante "Servizio di maggior tutela clienti per l'aggiornamento delle condizioni economiche di vendita dell'energia elettrica" che il corrispettivo PED sia applicato obbligatoriamente nella sua articolazione bi-fasica (F1 e F23) non esente se sia in presenza di misuratore elettronico messo al servizio e progettato per la rilevazione per fasce dei consumi per cui è previsto un trattamento per fasce. Pertanto, il problema del maggior onere sostenuto dai clienti non sarebbe tanto legato al load profiling, quanto all'applicazione simultanea del PED bi-fasico/multifasico.

Si segnala infine che l'ipotesi da Voi prospettata di definizione di priorità di installazione secondo categorie d'uso è stata proposta in diversi documenti per la consultazione, ma gli operatori hanno segnalato difficoltà tecniche e soprattutto un'elevata onerosità nel perseguimento di questa soluzione.

Al fine di venire incontro alla Vostra richiesta di escludimento dell'impatto citato, si potrebbe, anziché prevedere un differimento del load profiling, definire l'obbligo di applicazione del corrispettivo PED bi-fasico a tutti i clienti per cui è possibile la rilevazione per fasce dei consumi in modo che detta applicazione decorra a partire da una data successiva all'1° aprile 2008. In particolare, al fine di accogliere la Vostra richiesta di "accompagnamento" al regime di load profiling per fasce, la scrivente Direzione propone di subire al Collegio dell'Autorità un'applicazione del corrispettivo PED bi-fasico/multifasico ai clienti con misuratore elettronico messo in servizio e progettato per la rilevazione per fasce dei consumi a decorrere dall'1° ottobre 2008.

Con i migliori saluti

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas



# Indicazioni e suggerimenti all'Autorità per l'Energia dalle Confederazioni del Tavolo PMI Energia



Roma, 13 marzo 2008

SPETT.LE "AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E GAS"

C. A. Ing. Guido **BORTONI**  
 Direttore  
 Direzione Mercati Energia Elettrica e Gas  
 Piazza Libertà, 5  
 20121 Milano  
 Fax: 02 65564756

OGGETTO: Differimento dell'obbligo di applicazione del corrispettivo PED MULTIBIENNERARIO

Egregio Direttore,

In qualità di attuale coordinatore del Progetto Energia Intelligente PMI, La ringrazio per l'interessamento dimostratoci con la Sua nota del 5 marzo prot. 0006385 del 5 marzo 2008.

Come ribadito, le scriventi Associazioni condividono apertamente i principi di regolazione tesi a realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e trasparente, avendo altresì espresso la propria preoccupazione in ordine all'rispetto sulle piccole imprese dell'introduzione dei nuovi meccanismi di profilazione convenzionale.

In aggiunta, le Associazioni, nello spirito di collaborazione e condivisione dei dati, annunciano non favore il invito della Direzione Mercati ad un incontro che metta a punto e consoli ipotesi e modelli di prelievo medio, che con l'occasione istituzionalizzi un gruppo di lavoro tra le organizzazioni e l'Autorità. Ciò che preme portare all'attenzione dell'Autorità è che, nell'ambito dell'intera classe di consumo coinvolta dalla profilazione convenzionale, l'incidenza della variazione si concentra con effetti particolarmente molto pesanti su una fascia ristretta composta da clienti manifatturieri, dalle piccole produzioni e in generale da tutte le piccole utenze (in un domestico che, per ovvi motivi dimensionali, hanno difficoltà a spostare i consumi in fasce meno care).

Il tavolo PMI Energia Intelligente condivide inoltre la valutazione dall'Autorità secondo la quale il problema di maggior impatto economico sui clienti finali in maggior tutela sia l'applicazione obbligatoria del PED multiorario/biennerio non appena si sia in

presenza di un misuratore elettronico messo in servizio e in grado di rilevare i consumi per fasce.

A tal proposito, ad avviso delle scriventi Associazioni, si dovrà tenere conto dell'effettiva percentuale di installazione dei misuratori con evidenza di quelli già in grado di teleleggere i dati di consumo ai fini della esatta tempistica di implementazione del PED multiorario/biennerio. È infatti noto che i piani di installazione tra un distributore come Enel Distribuzione ed uno di minor dimensioni non sono tra loro paragonabili così come, a fronte dell'installazione del contatore elettronico, non si ha la certezza sulla tempistica di telegistione dei dati. A nostro giudizio, se l'installazione non avviene in modo omogeneo si potranno generare, a parità di tipologia d'impresa e a parità di caratteristiche di prelievo, differenti esborsti finanziari originati proprio dalla proposta regolatoria dell'Autorità a pregiudizio della concorrenza.

Pertanto, al fine di evitare distorsioni alla concorrenza e prendendo atto dalle motivazioni alla base della mancata previsione di criteri di installazione dei misuratori di cui alla Sua nota del 5 marzo, le scriventi Associazioni propongono all'Autorità di valutare la possibilità di obbligare i distributori a comunicare, entro settembre 2008, le esatte percentuali di installazione dei misuratori elettronici al fine di accelerare l'entrata in vigore del PED obbligatorio biennerio coerentemente con l'omogeneità di dotazione sul territorio di questi strumenti.

Tale previsione, per completezza, andrebbe accompagnata da un ulteriore obbligo in capo ai distributori di effettuare rilevazione dei dati di misura di energia elettrica almeno con cadenza bimestrale e non almeno una volta all'anno per le utenze con potenza inferiore a 37,5 KW di cui all'articolo 18 comma 18.1 lettera a) della delibera 156/07.

Inoltre, ai fini di una corretta informazione dell'utente finale, sarebbe auspicabile un preciso obbligo per i distributori, di comunicare la data dell'effettiva funzione di telegistione e telelettura del misuratore elettronico che si deve dovrà avvenire al massimo entro 6 mesi dall'installazione (ad integrazione dell'art. 8 bis delibera 252/06), ciò per far comprendere all'utente che nonostante sia installato un misuratore elettronico le fatture continueranno ad essere moratorie fino alla telegistione.

In conclusione, sarebbe opportuno rafforzare il controllo e la vigilanza da parte dell'Autorità sull'impresa distributrice che è tenuta ad effettuare la rilevazione dei dati di misura dell'energia elettrica e a rispettare le tempistiche indicate nell'art. 8 della delibera 252/06.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Coordinamento Segreteria Tecnica Progetto Energia Intelligente PMI

Dr. Claudio Raddino

## Obbligo di autocertificazione delle imprese in maggior tutela (deliberazione 11 dicembre n. 311/07 – Dichiarazione sostitutiva)

### I regimi in vigore

Il decreto-legge 18 giugno 2007 ha istituito un **regime di tutela** e un **regime di maggior tutela**.

Il **regime di tutela** è rivolto ai clienti finali domestici non forniti sul mercato libero e alle imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un

fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (servizio di maggior tutela).

Il **regime di maggior tutela** è rivolto ai restanti clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela (servizio di salvaguardia).



### **Da chi sono erogati il servizio di maggior tutela e salvaguardia?**

Ai sensi del medesimo decreto-legge, il servizio di maggior tutela è erogato dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, mentre il servizio di salvaguardia è erogato da imprese selezionate attraverso procedure concorsuali per aree territoriali.

### **Dichiarazione sostitutiva: perché?**

Al fine di dare applicazione alle disposizioni ai due predetti regimi di tutela, l'Autorità con deliberazione n. 156/07 ha approvato il **TIV** ed il modello di dichiarazione sostitutiva che è volta a verificare se i clienti finali non domestici in bassa tensione possiedono i requisiti per accedere al servizio di maggior tutela.

### **Dichiarazione sostitutiva: quando e chi?**

Il TIV ha regolato le **modalità per identificare** i clienti finali che hanno diritto a beneficiare del **servizio di maggior tutela** e tal fine l'esercente il servizio di maggior tutela a **partire dall'1 marzo 2008** con la prima fattura utile, deve inviare un modulo a ogni cliente non domestico in maggior tutela per richiedere a tale cliente di autocertificare il possesso dei requisiti per l'ammissione al servizio di maggior tutela o di salvaguardia.

Si fa presente, quindi che riceveranno il modulo i clienti finali che sono in regime di maggior tutela.

### **Dichiarazione sostitutiva: cosa succede per il mancato invio?**

Qualora trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta di invio della dichiarazione, l'esercente la maggior tutela non abbia ricevuto la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal cliente finale, provvede mediante la prima fattura utile a re-inviare il modulo.

Qualora trascorsi 30 (trenta) giorni dall're-invio del modulo, l'esercente la maggior tutela non abbia ricevuto alcuna risposta da parte del cliente finale, provvede mediante la prima fattura utile a comunicare al medesimo cliente che, a seguito della mancata rispo-

sta alla richiesta di dichiarazione sostitutiva:

1. continuerà ad essere servito nell'ambito del servizio di maggior tutela;
2. sarà soggetto a controlli da parte delle autorità competenti, anche su segnalazione dell'Autorità, ai fini di verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'inclusione in tale servizio;

qualora, in esito a detti controlli, il cliente finale **non risultasse in possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela**, oltre alle altre eventuali conseguenze previste dalla legge, il medesimo cliente sarà trasferito al servizio di salvaguardia e sarà tenuto a corrispondere all'esercente la maggior tutela per il periodo compreso tra il rinvio e l'uscita dalla maggior tutela, la differenza, se positiva, tra le somme dovute in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di salvaguardia erogato nell'ambito territoriale in cui è situato il cliente e le somme effettivamente versate in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela.

### **Dichiarazione sostitutiva: cosa succede al cliente finale sul mercato libero?**

Qualora un cliente finale si trovi senza un venditore nel mercato libero, può riaccedere al servizio di maggior tutela in qualsiasi momento. In tale situazione il cliente che si trova in bassa tensione, sarà collocato nella maggior tutela. In tal caso l'impresa distributrice provvede a darne tempestiva comunicazione rispettivamente all'esercente la maggior tutela che invierà il modulo della dichiarazione sostitutiva ai fini della corretta collocazione (maggior tutela o salvaguardia).

L'esercente la maggior tutela comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte del distributore (art. a comma 4.3 della delibera dell'AEEG n. 156/07) indicando che il cliente è servito nel servizio di maggior tutela, definito all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, a condizioni definite dall'Autorità nel TIV.





**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ p.IVA \_\_\_\_\_  
nella persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

- ai sensi e per gli effetti dell' articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- preso atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125, nonché dell'Allegato A alla deliberazione n. 156/07 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (TIV), **hanno diritto a fruire del servizio di maggior tutela anche i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione, purché abbiano meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro;**
- preso inoltre atto che, **i clienti finali non domestici che non soddisfano le predette condizioni sono serviti nell'ambito del regime di salvaguardia**, servizio cui si applicano condizioni mediamente più onerose;

**CONDIZIONI PER LA SALVAGUARDIA**

**sono i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola**

**corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le**

**DICHIARA**

di avere **più** di 50 dipendenti;

di avere un fatturato annuo o un totale di bilancio **superiore a** 10 milioni di euro;

che, con riferimento a tutto il territorio nazionale, esistono punti di prelievo nella propria titolarità connessi in **media<sup>1</sup> o alta o altissima tensione**;

**OPPURE**

- di non soddisfare alcuna delle tre condizioni precedenti. In tal caso, si impegna a comunicare tempestivamente all'esercente la maggior tutela qualsiasi variazione, relativa alle informazioni di cui sopra, che possa comportare il venir meno di una delle tre precedenti condizioni.

**CONDIZIONI PER LA MAGIOR TUTELA**

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si allega copia del documento di identità del sottoscrittore, sig. \_\_\_\_\_.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Sono punti in media tensione i punti di prelievo con tensione superiore a 1.000 Volt.



### NOTA ILLUSTRATIVA

Ai sensi della legge 125/07, in seguito alla completa liberalizzazione del mercato elettrico, avvenuta l'1 luglio 2007, i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo in bassa tensione che non sono serviti da un venditore sul mercato libero hanno diritto ad usufruire del servizio di maggior tutela, servizio per cui le condizioni economiche sono fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, solo se hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Al fine di poter identificare i clienti che hanno diritto a tale servizio, **si richiede a tutti i clienti finali non domestici in bassa tensione che non sono serviti sul mercato libero di compilare e restituire all'esercente la maggior tutela il presente modulo**. L'esercente la maggior tutela che, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, non abbia ricevuto il modulo debitamente compilato, solleciterà una risposta con la prima fattura utile. Trascorsi 30 giorni dal sollecito, il cliente che non abbia provveduto a restituire il modulo debitamente compilato all'esercente la maggior tutela **continuerà ad essere servito nell'ambito della maggior tutela, ma sarà oggetto di controlli, atti a verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio, condotti dalle autorità competenti su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas**. Qualora in esito a tali controlli il cliente non risultasse in possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela, il medesimo:

sarà trasferito al servizio di salvaguardia, servizio le cui condizioni economiche non sono definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ma sono liberamente determinate dall'esercente il servizio medesimo e che pertanto può risultare potenzialmente più oneroso;

sarà tenuto a corrispondere all'esercente la maggior tutela per il periodo compreso tra l'invio del citato sollecito e la data di uscita dal servizio di maggior tutela la differenza, se positiva, tra le somme dovute in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di salvaguardia erogato nell'ambito territoriale in cui è situato il cliente e le somme effettivamente versate in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela.

Sono altresì fatti salvi eventuali provvedimenti, anche di natura penale, previsti dalla legge.

**Il cliente finale può comunque in qualsiasi momento scegliere un venditore sul mercato libero.**

Maggiori informazioni sulla liberalizzazione del mercato elettrico e sui servizi di maggior tutela e di salvaguardia sono disponibili sul sito *internet* dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

1. Il fatturato corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ed è l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Il totale di bilancio è pari al totale dell'attivo patrimoniale.

I dati sul fatturato e sul totale dello stato patrimoniale da considerare sono desumibili dal bilancio dell'ultimo esercizio contabile chiuso, anche se non ancora depositato. Nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le informazioni relative ai parametri sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per i soggetti per i quali al momento della richiesta di autocertificazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

2. I dipendenti sono i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e assunti con forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

3. Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la sua irricevibilità, la fotocopia di un documento di identità - in corso di validità - del sottoscrittore la dichiarazione stessa.

4. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/03, la sottoscrizione del presente modulo è da considerarsi esplicita autorizzazione al trattamento e all'archiviazione al fine di soddisfare la richiesta di cui all'articolo 5, comma 3, dell'Allegato A alla delibera 156/07 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. I dati forniti con il presente modello saranno trattati esclusivamente ai fini dell'erogazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia, di cui alla citata delibera.

**Il presente modulo debitamente compilato deve essere inviato all'indirizzo:**

---



---

L'indirizzo è a cura dell'esercente la maggior tutela





## La lettera del Presidente di Confartigianato Giorgio Guerrini al Presidente dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il gas

*I rincari derivano dal nuovo meccanismo di calcolo, introdotto con la delibera 181/2006 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, che differenzia le stime dei consumi per fasce orarie e che si applicherà a tutte le imprese in bassa tensione con potenza disponibile pari o inferiore a 55 kW sono stati segnalati dal Presidente di Confartigianato Giorgio Guerrini al Presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas Alessandro Ortis.*

*Ecco il testo della lettera.*

Egregio Presidente,

le scrivo in merito ad una questione che sta sollevando un elevato livello di preoccupazione e di tensione nell'universo delle piccole imprese aderenti alla Confederazione da me rappresentata.

Come Le è noto, l'Autorità da lei presieduta ha avviato recentemente le procedure necessarie per rivedere le profilazioni convenzionali delle utenze in bassa tensione e la riforma del prezzo dell'Energia e Dispacciamento per gli utenti che usufruiscono del servizio di maggior tutela.

Ritengo sia estremamente importante portare alla Sua attenzione l'effetto che questa modifica produrrà su tutto il mondo della piccola produzione, manifatturiero ed edilizia, che presenta profili di prelievo definiti "piccuti" ( 85% in F1 e 15% in F23) che per motivi contrattuali nonché, anche ove fosse possibile, per ragioni dimensionali, hanno difficoltà oggettive e strutturali a spostare i propri consumi nelle ore notturne o nel fine settimana.

Questa tipologia di piccola impresa, che rappresenta il 26% delle utenze non domestiche in bassa tensione e che per i motivi sopra esposti presenta un consumo di energia concentrato nel diurno feriale, subirà una variazione del costo dell'energia pari al 12,6. In altri termini, gran parte della variazione dei costi indotta dall'intervento di regolazione insisterà su un quarto delle imprese coinvolte.

E' di tutta evidenza che una simile variazione, che si aggiunge ad un costo dell'energia per le PMI tra i più alti d'Europa, è difficilmente sostenibile in un momento di forte congiuntura economica come l'attuale, caratterizzato da stime di crescita dell'Unione Europea pari allo 0,6% per l'Italia a fronte del 1,7% dell'area euro.

La struttura produttiva del paese è rappresentata per oltre il 90% da piccole imprese che operano in un mercato elettrico caratterizzato da una serie di pesanti anomalie più volte denunciate, quali un mercato libero concentrato nelle mani di pochi operatori e una fiscalità energetica fortemente sperequata in danno delle PMI, tutti fattori di contesto che rappresentano un forte ostacolo alla competitività del nostro paese.

Forte di questa consapevolezza, l'invito a prendere in considerazione l'allarme che proviene dal nostro mondo e a voler ponderare tutte le misure di accompagnamento idonee a diluire nel tempo una ricaduta così pesante e difficilmente sostenibile, garantendo al mercato agli operatori e agli utenti finali il tempo di organizzarsi affinché il passaggio avvenga con logiche di omogeneità, equità e trasparenza.

Cordiali saluti

Giorgio Guerrini

---

## Load profiling dal 1° aprile 2008: una simulazione su alcuni casi concreti

La tabella che segue simula gli effetti del load profiling su specifici casi aziendali provenienti dal 'sistema Confartigianato', la cui matrice tecnologica ed organizzativa richiede il 100% dei prelievi di energia elettrica di giorno, dal lunedì al venerdì ( 100% in F1). Si tratta di 7 tipologie di imprese (abbigliamento esterno in tessuto, lavorazione marmo, laccatura legno, lampadari, meccanica pesante, prodotti in metallo, lavora-

zioni meccaniche di precisione), utenti del servizio di maggior tutela. Per sviluppare la simulazione, il prezzo dell'energia elettrica (PED) ad aprile 2008 e' stato ottenuto applicando lo stesso trend di crescita rilevato nel periodo ottobre 2007-gennaio 08 (Delibere AEEG n.238/07 e n. 352/07).Prima di passare al commento dei dati, è opportuno chiarire che la tabella fa una proiezione degli effetti del load profiling sulle sette imprese utenti del



servizio di maggior tutela, sulla base dei criteri di calcolo del PED attualmente vigenti. Conseguentemente, l'impatto individuato da questa simulazione andrà rivisto quando entreranno in vigore i nuovi criteri di calcolo su cui l'AEEG sta attualmente lavorando.

Fatte queste precisazioni, necessarie in considerazione dell'estrema fluidità del contesto regolamentare, la tabella mostra come, in questi casi singoli il nuovo metodo di profilazione sia particolarmente 'impattante'.

Il trattamento per fasce, infatti, fa **crescere mediamente del 28% il costo dell'energia elettrica su base annua delle 7 imprese**, di cui un **8% da aumento spinto dall'incremento dei costi di petrolio e gas e per il 20% dalla regolazione di load profiling**. Si ribadisce, per correttezza scientifica della proiezione, che la tabella si riferisce a casi singoli di imprese, che pertanto non esprimono profili medi di consumo per la propria classe di appartenenza.

### Impatto del load profiling su alcune tipologie medie di piccole imprese manifatturiere sul mercato tutelato

Costo energia elettrica su base annua incluse le imposte e al netto di IVA - 100% dei consumi in diurno feriale (F1=100%)

Variabili	Impresa di abbigliamento esterno in tessuto	Impresa di lavorazioni e marmo	Impresa di laccatura legno	Impresa di lampadari	Impresa di meccanica pesante	Impresa di prodotti in metallo	Impresa specializzate nelle lavorazioni meccaniche di precisione
Potenza Impegnata (kW)	50	50	30	30	30	50	50
Consumo energia elettrica (kWh)	70.000	90.000	69.000	42.000	54.000	80.000	125.000
Dipendenti	14	4	5	9	6	7	14
* Costo energia elettrica dal 1° aprile 2008	13.867	17.402	13.140	8.369	10.490	15.634	23.587
<b>Variazione costo tra luglio 2007 e aprile 2008</b>	<b>3.031</b>	<b>3.880</b>	<b>2.924</b>	<b>1.819</b>	<b>2.314</b>	<b>3.440</b>	<b>5.282</b>
<b>** in %</b>	<b>28,0%</b>	<b>28,7%</b>	<b>28,6%</b>	<b>27,8%</b>	<b>28,3%</b>	<b>28,2%</b>	<b>28,9%</b>
di cui dovuta ad aumento costi generazione elettrica	8,3%	8,5%	8,1%	8,3%	8,2%	8,3%	8,1%
di cui dovuta ad introduzione del load profiling	19,6%	20,2%	20,5%	19,5%	20,1%	19,9%	20,8%

\* Il dato è stato ottenuto applicando le variazioni percentuali di aumento del periodo ottobre 07-gennaio 08 al periodo gennaio 08-aprile 08

\*\* Dato calcolato su base annua

**Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Acquirente Unico e Autorità Energia Elettrica e Gas**